

## PREFAZIONE

Nella relazione tenuta al Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto svoltosi a Trani nel novembre del 2016, in adesione alla formula originale e feconda allora proposta dal Consiglio Direttivo della Società, avevo presentato un programma di ricerca incentrato sul dogma ‘*princeps legibus solutus est*’, un canone emblematico e per taluni aspetti senza tempo, in quanto al di là dei processi evolutivi e di trasformazione della realtà presente, non di rado orientati al perseguimento di interessi particolari, ritengo che la riflessione sulla sovranità si giustifichi ancora oggi con il tentativo di comprendere, su un piano scientifico non disgiunto da quello morale, il fondamento delle idee e delle persuasioni che storicamente sono state alla base di ciò che è sentito come comune, alle radici di un’identità condivisa e di una conseguente *utilitas omnium*.

E noto infatti che del processo di elaborazione della sovranità, la cui essenza venne scolpita da Jean Bodin nel 1576 (*summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas*), i prodromi si affacciano nel pensiero della giurisprudenza romana classica, la quale, sebbene anche in tal caso aliena alle definizioni, affronta in forma esplicita il tema dell’*absolutio legibus* in due passi-chiave restituiti dai *Digesta* giustinianeici ed entrambi riferibili al giurista Ulpiano.

In quella sede convegnoistica, anche in ragione dello spazio temporale necessariamente ristretto assegnato ai numerosi interventi programmati, avevo posto un accento pressoché esclusivo proprio sui due testi del giurista severiano che scolpiscono il principio e sul diverso angolo visuale da cui gli stessi si pongono.

Il primo, ‘*quod principi placuit legis habet vigorem*’ (D. 1.3.31), sembra infatti fotografare il momento dinamico, quasi ascensionale della prerogativa del *princeps*, il quale, da fonte concorrente con le altre tradizionali ereditate dal regime repubblicano, diventa fattore nomogenetico, autoritativo e, infine, autocratico.

Il secondo, invece, che più direttamente ha ispirato la ricerca di cui qui si delineano in anticipazione alcune tracce, è il celebre ‘*princeps legibus solutus est*’ (D. 1.4.1pr.), ove il giureconsulto tardoclassico mostra di dare conto di un processo già compiuto, di una trasformazione già assunta a esperienza, e di cui il *iuris prudens*, enunciandola, si limita a prendere atto. In virtù della stessa a colui che governa è dato porsi al di sopra della legge, apparentemente sciolto dall’obbligo, che vincola ogni altro consociato, di un comportamento *secundum legem*.

Ciò nonostante, non avevo ovviamente trascurato di richiamare l’attenzione – in certo modo avvertendo me stessa – sulle molteplici, complesse e tra loro assai diverse implicazioni destinate, in una tematica di tale momento, a toccare la relazione tra potere politico, ordine giuridico e sfera delle libertà individuali.

Alle prese poi con il vero e proprio percorso di indagine, quando le idee iniziali si confrontano – talora con qualche stridore – con la concretezza e la difficoltà dei passi da compiere, con le interrelazioni che affiorano, non di rado senza un ordine prevedibile e un intrecchio agevole da districarsi, nell’analisi dei testi e sotto l’impulso delle suggestioni, delle direttive, e anche degli ostacoli, legati a una bibliografia tanto, in genere, autorevole quanto sconfinata, la problematica della *solutio legibus* ha finito, quasi *ex necesse*, con il costituire soltanto uno degli aspetti – sia pure quello ‘primigenio’, su cui in prevalenza si è rivolto il fuoco dell’indagine e che ha sempre esercitato su di me il fascino maggiore – nell’ambito di un più ampio orizzonte euristico ed espositivo, volto a toccare la natura e i caratteri del principato di Augusto, il suo rapporto con la costituzione repubblicana e con la stessa tradizione politica e giuridica anteriore, la polidirezionale valenza dell’*auctoritas* che il principe riconosce in se stesso e della quale dà atto nel più celebre passo delle *Res Gestae*. Nonché la vicenda, per taluni aspetti parallela, dell’ascesa al potere e della concezione e gestione dello stesso da parte di Vespasiano, che segna una nuova fase della *solutio legibus*, come la straordinaria stagione di Augusto ne aveva tracciato una non rapportabile a quella, pure attestata, dei casi di *solutio legibus* dell’età repubblicana.

E così, come non di rado succede, anche se quello originario è rimasto – come già detto – il problema nodale, e che in fondo resta il vero referente della ricerca, l’ambito della stessa si è dilatato, onde

pure il titolo della presente monografia che, non senza una punta di ramarico, si è ritenuto opportuno mutare, ne rende testimonianza.

Imprescindibile momento di passaggio si pone infatti, a mio credere, il tormentato testo epigrafico della *Lex de imperio Vespasiani*: la menzione dell'*absolutio legibus* nel novero delle cariche e delle funzioni le quali ancora conservano i *nomina* repubblicani – benché, stando alla valutazione tacitiana, ormai non più che *nuda vocabula* –, che il *princeps* eserciterà su espressa delega del senato e del popolo, pare testimoniarci come egli si veda, ormai di prassi, riconosciuta la possibilità di trascendere il dato normativo, attributo supremo, questo, che appare nondimeno affidato alla prudente valutazione del *princeps* medesimo, magari sull'implicito presupposto di una sorta di autolimitazione.

Tale prerogativa sarà, come sappiamo, destinata a rafforzarsi in parallelo con la progressiva sopraelevazione della figura dell'imperatore, il cui effetto sarà quello di rendere incolmabile la distanza tra l'*autocrator* ed il popolo, un popolo peraltro ormai identificato in un'indistinta massa di sudditi. Egli diventa così *lex animata, nómos émpsychos* (Nov. 105.2.4), e la divinizzazione della figura imperiale fornisce da tempo quella legittimazione *ex alto* che ha reso più che obsoleto ogni tecnico meccanismo giuspubblicistico.

Rimane tuttavia – quasi insopprimibile e tale da indurre a una riflessione di carattere atemporale – una tensione etica, che continua ad affiorare, più o meno apertamente, nella dialettica tra esercizio del potere pubblico e dimensione legalitaria, entro la quale esso avverte di dover comunque muoversi (una testimonianza paradigmatica, ove la sincerità sembra ancora aver la meglio sull'enfasi, è offerta da C. 1.14.4, di Valentiniano III: '*et re vera maius imperio est submittere legibus principatum*'), che anche nella temperie del dominato richiama il principe al rispetto delle leggi quale – pur in tal caso volontaristico – parametro di un comportamento in grado di avvicinare ai comuni mortali il detentore unico della potestà cosmocratica.



## CAPITOLO I

# OTTAVIANO CAPOPARTE E TRIUMVIRO

SOMMARIO: 1. Premessa. Accostarsi a un problema millenario. – 2. Gli inizi politici, l'ascesa, verso la conquista del potere. – 3. Gli anni dal 31 al 23 a.C.

### 1. *Premessa. Accostarsi a un problema millenario*

Al fine di ricomporre il contesto storico-giuridico nel quale i temi di cui ci occupiamo trovarono origine ed espressione, l'analisi deve necessariamente prendere le mosse da una rassegna critica – sia pure delineata a larghi tratti – dei principali avvenimenti che condussero all'affermarsi del primato di Ottaviano Augusto.

È infatti proprio nel cuore della struttura del principato che cogliamo la novità e la portata della riforma costituzionale ideata e progressivamente realizzata dal nuovo signore di Roma.

L'eccezionalità dei risultati conseguiti, il legame che Ottaviano, pur tra impervie difficoltà, riuscì a stringere e mantenere con i propri concittadini e con le istituzioni della *res publica*, la durata della *pax Augusta*, senza precedenti nella storia di Roma stessa, paiono *prima facie* nascondere il prezzo che la stessa costituzione romana – anche se, come è noto, non consegnata alla forma di uno scritto obbligante<sup>1</sup> – pagò per quel periodo di pacificazione e stabilità, con il lento

---

<sup>1</sup>Sulle problematiche legate a tale affermazione cfr., di recente, la lucida (e spigliata) sintesi di A. GUARINO, *Forma e materia della costituzione romana*, in *Tradizione romanistica e Costituzione* (dir. L. Labruna), I, Napoli 2006, 397 ss.; nonché la rilettura della concezione di Francesco de De Martino (*infra* nt. 2) compiuta da T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Il fondamento legale della città: la costituzione repubblicana e il suo tramonto*, *ibidem*, 301. Considerazioni più generali, tra esperienza giuridica romana e costitu-

ma inarrestabile smantellamento del proprio assetto nel progressivo concentrarsi di ogni potere e funzione nella persona di Ottaviano.

Si è parlato, in proposito, di ‘rivoluzione romana’, seguendo il filone che ha preso avvio dall’innovativo, per quanto ideologizzato, saggio di Sir Ronald Syme<sup>2</sup>. Al contempo peraltro il principato augusteo è apparso agli studiosi come una sorta di enigmatico rebus, un prisma talmente sfaccettato che i tentativi di racchiuderlo entro un’unica definizione o di associarlo a una struttura dai contorni chiaramente delineati, idonea a rapportarsi ai precedenti storici o alle forme politico-giuridiche già praticate in Roma, si sono rivelati più o meno parzialmente insoddisfacenti, dando luogo a divisioni dottrinali rimaste insuperate<sup>3</sup>.

---

zionalismi delle epoche successive, in G. LOBRANO, *Dottrine della “inesistenza” della costituzione e “modello del diritto pubblico romano”*, *ibidem*, 321 ss.

<sup>2</sup> *La rivoluzione romana* (nella nuova edizione di G. Traina), Torino 2014, *passim*; la tesi dell’A. citato incontrò autorevoli conferme nelle pagine di M. ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell’Impero romano*, Firenze 1967 (trad. it.), 45 ss. e in P. DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, III, Milano 1947-1948, 321 ss. *Contra*, N.A. MASCHKIN, *Il principato di Augusto*, I, Roma 1956, 298 ss. (che ne dà anch’egli una lettura fortemente ideologizzata, seppure in direzione opposta al Syme), A. HEUSS, *Der Untergang der römischen Republik und das Problem der Revolution*, in *Hist. Zeitschrift*, 182, 1956, 1 ss. e F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.1, Torino 1965, 3 ss., nelle cui pagine si affronta in modo puntuale il problema relativo alla applicabilità del termine ‘rivoluzione’ al tormentato passaggio dalla repubblica all’impero. Sul libro citato si legga anche l’approfondita critica di A. MAGDELAIN, *Recensione al I volume della Storia della costituzione romana*, in *Labeo*, 10, 1964, 273 ss. Che il passaggio dalla repubblica al principato nella storia di Roma abbia dato vita a una letteratura che inevitabilmente ha risentito della temperie politica che segnò in Italia l’avvento del regime fascista è dato notorio, e ciò si è reso ancor più evidente in occasione delle celebrazioni in Italia del Bimillenario augusteo, dalle quali lo stesso Syme prese accuratamente le distanze (cfr. *Augustus and Agrippa*, in *Class. Rev.* 51, 1937, 194). A tale proposito si vedano anche M. CAGNETTA, *Il mito di Augusto e la «rivoluzione fascista»* in *Matrici culturali del fascismo*, Bari 1977, 162; e F. DE MARTINO, *Una rivoluzione mancata*, nell’inchiesta *La rivoluzione romana. Indagine tra gli antichisti*, promossa da *Labeo*, 1982, 20 ss., che costituisce un imprescindibile punto di riferimento per un’ampia e suggestiva rassegna dei diversi echi suscitati nella romanistica italiana dalla pubblicazione del libro del Syme. Per un ampio ed esaustivo *restatement* della letteratura sul punto si veda O. LICANDRO, ‘Restitutio rei publicae’ *tra teoria e prassi politica. Augusto e l’eredità di Cicerone*, in *AUPA*, 58, 2015, 59 ss.

<sup>3</sup> Non a torto A. WINTERLING, *Politics and Society in Imperial Rome*, Malden-Oxford 2009, 4, lo definisce uno “*structural paradox*”. Non si possono qui ripercorrere tutte le numerose teorie che hanno affollato gli scritti degli studiosi, nel tentativo di definire il principato. A partire dalla celeberrima teoria della c. d. diarchia di TH. MOMM-

Lungi dall'ambire a una risposta nuova a fronte di una *quaestio* millenaria - e in questo settore di studi, si affaccia forse più che altrove l'immagine dei nani sulle spalle di giganti della celebre metafora newtoniana -, ci si propone in questa sede di allineare alcune personali suggestioni, indotte sia da un'analisi il più possibile spassionata delle fonti - legata anche a un'esperienza didattica incentrata da tempo sulle presenti tematiche - sia dall'imponente letteratura visionata, della quale appare pressoché impossibile dare conto in forma compiuta. Il principato augusteo, la cui nascita è convenzionalmente fatta risalire al periodo successivo alla fine delle guerre civili, si presenta infatti come un fenomeno connotato da una mossa plasticità, una struttura edificata per accrescimento su iniziative, principi, riforme, che, nel tempo, progressivamente ne modellano l'immagine.

Una struttura che, proprio perché 'liquida', in continuo divenire, le stesse fonti sembrano in genere non riuscire, o fors'anche rinunciare, a circoscrivere in uno schema predefinito, e che soltanto con i successori di Augusto - a mio parere, in particolare Vespasiano e Adriano - rivelerà un assetto definitivamente improntato all'ideacardine di uno Stato al cui vertice si erge un *princeps* legislatore, responsabile dell'azione di governo, investito di funzione giudicante, e, in definitiva, arbitro del diritto pubblico e privato.

Al fine di meglio comprendere i fondamentali passaggi di questa

---

SEN, *Römisches Staatsrecht*, II, 2<sup>3</sup> 1133 (= *Droit publique V*, Paris 1984, 5 e *passim*), sino alla tesi di V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli 1957, 221 ss., che ravvisa una dualità di regimi in cui il principe funge da protettore della *res publica*, alla visione del principato come una monarchia, si veda, tra gli altri, J. BERANGER, *Recherches su l'aspects idéologique du principat*, Genève 1953, *passim*; F. FABBRINI, *L'impero come ordinamento sovranazionale*, Milano 1974, che ipotizza invece una visione quasi federativa della gestione dello Stato da parte del principe, mentre P. CERAMI, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino 1987, 177, presenta invece il principato come un sistema di poteri-azioni, il cui dato ordinante ed unificante è l'*auctoritas principis*. Per un'approfondita panoramica delle diverse teorie si veda A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, 506 ss. Mette conto qui citare le parole, più che mai valide, di S. DI MARZO, *Il principato*, in *BIDR*, 42, 1934, 292, per il quale il principato "segnò l'inizio di un nuovo ordine, che non fu né repubblica né monarchia perché ebbe una sua propria natura", nonché di R. ORESTANO, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo classico romano. Nota prima*, Roma 1962, 7: "il principato è una realtà storica *sui generis*, indefinita dagli stessi suoi protagonisti, indefinibile dagli storici moderni" ed ancora, 19: "il principato costituisce realmente un *quid novi* rispetto alle forme costituzionali del passato, non inquadrabile in esse".

trasformazione – che, già qui si anticipa, non si considera una “rivoluzione” quanto piuttosto un’“evoluzione”<sup>4</sup>, occorre considerare il percorso che condusse Ottaviano a divenire, appunto, *princeps* e, al contempo, riflettere sulla *quaestio* se davvero – e nel caso, fino a che punto – i poteri che progressivamente gli saranno riconosciuti appaiano come una novità del principato augusteo o se, ed eventualmente in quale misura, e, pure, con quale effettiva consapevolezza tra i testimoni dell’epoca, abbiano conosciuto dei precedenti in certa guisa ‘preparatori’ nell’ultimo secolo della repubblica<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Manifesta una propensione in tal senso anche L. POLVERINI, *L’aspetto sociale del passaggio dalla repubblica al principato*, in *Aevum*, 39, 1965, 12 s.

<sup>5</sup>Su una tematica che ha dato corpo a intere biblioteche, riteniamo che restino fondamentali i contributi di cui si propone qui una rassegna, la quale, senza pretese di completezza – e comunque destinata ad annoverare in seguito ulteriori contributi più specificamente attinenti alla tematica che nell’occasione si considera –, oltre agli imprescindibili ‘capisaldi’, allinea un nucleo di significativi studi degli anni più recenti: TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, II, Leipzig 1887, 707 ss.; M.A. LEVI, *Ottaviano capoparte*, Firenze 1933; S. DI MARZO, *Il principato*, in *BIDR*, 42, 1934, 291 ss.; A. VON PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats*, München 1937, 176 ss.; P. DE FRANCISCI, *La costituzione augustea*, in Augustus. *Studi in occasione del Binmillenario augusteo* (ad opera di V. Arangio Ruiz, G. Cardinali, P. De Francisci, A. Ferrabino, N. Festa, E. Gàbrici, A. Momigliano, A. Monteverdi, D. Mustilli, R. Paribeni, R. Pettazzoni, S. Riccobono), Roma 1938, 61 ss.; V. ARANGIO RUIZ, *La legislazione dell’impero*, in Augustus. *Studi*, cit., 101 ss.; S. RICCOBONO, *La giurisprudenza dell’impero*, in Augustus. *Studi*, cit., 147 ss.; M.A. LEVI, *Classe dominante e ceto di governo*, in *Acme*, 1, 1948, 87 ss.; G. NOCERA, *Aspetti teorici della costituzione repubblicana romana*, in *RISG*, 15, 1940, 196, 202; A. MAGDELAIN, *Auctoritas principis*, Paris 1947, *passim*; P. DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, III.1, Milano 1948, 259 ss.; M.A. LEVI, *Il tempo di Augusto*, Firenze 1951, *passim*, (a proposito del quale si veda anche la recensione di L. Amirante, in *IVRA*, 3, 1952, 588 ss.); P. FREZZA, *Per una qualificazione istituzionale del potere di Augusto*, in *Atti dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria»*, Firenze 1956, 111 ss. (= *Scritti*, II, Roma 2000, 153 ss.); ID., *Note esegetiche di diritto pubblico romano*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, I, Milano 1956, 201 ss. (= *Scritti*, II, 206 ss.); V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli 1957, 215 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV. 1, Napoli 1974, 107 ss.; G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, IV, Torino 1965, 353 ss.; A. GUARINO, *La crisi della democrazia romana*, in *Labeo*, 13, 1967, 7 ss. (oggi agevolmente reperibile anche sull’ampio ed aggiornatissimo sito antonioguarino.it); R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, I, Torino 1968, 216 ss.; S. MAZZARINO, *L’Impero romano*, Roma-Bari 1973, 72 ss.; F. GUIZZI, *Il principato tra “res publica” e potere assoluto*, Napoli 1974; R. ORESTANO, *Rivisitazione di Augusto*, in *La rivoluzione romana. Indagine tra gli antichisti*, Napoli 1981, 270 ss.; R.F. ROSSI, *La crisi della repubblica*, in *Questioni di Storia antica*, Milano 1968, 384 ss.; F. MILLAR, *Triumvirate and Principate*, in *JRS*, 63, 1973, 50 ss.; F. FABBRINI, *L’impero di*

*Augusto come ordinamento sovranazionale*, Milano 1974; P. FREZZA, *Sul problema del principato (a proposito di un recente volume di Fabrizio Fabbrini)*, in *SDHI*, 41, 1975, 339 ss. (= *Scritti*, III, Roma 2000, 243 ss.); S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*<sup>1</sup>, II.1, Roma-Bari 1974, 314 ss.; L. HOMO, *Le istituzioni politiche romane*, Milano 1975, 134 ss.; M. VOLPONI, *Lo sfondo italico della lotta triumvirale*, Genova 1975, *passim*; M. MAZZA, in *Lineamenti di storia del diritto romano*<sup>2</sup> (dir. M. TALAMANCA), Milano 1989, 413 ss.; E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma* (cur. G. Crifò) Roma 1982, 520 ss.; M. BRETONE, *Pensiero politico e diritto pubblico*, in *Tecniche ed ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, Napoli 1982 (rist. 1984), 15 ss.; F. COSTABILE (a cura di) *Temi e riflessioni sulla storia politica e costituzionale di Roma antica*, Soveria Mammelli 1990, 55 ss.; E. GABBA, *L'età triumvirale*, in *Storia di Roma* (a cura di A. Schiavone), II.1, Torino 1990, 796 ss.; F. GRELLE, *I poteri pubblici e la giurisprudenza fra Augusto e gli Antonini*, in *Continuità e trasformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica, società*, a cura di M. Pani, Bari 1991, 250 ss.; F. DE MARTINO, *Sugli aspetti giuridici del triumvirato*, U. LAFFI, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in A. GARA, D. FORABOSCHI (a cura di) *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Studi in onore di Mario Attilio Levi*, Como 1993, 37 ss.; M. SORDI, *Dittatura sillana e triumvirato rei publicae constituendae*, *ibidem*, 85 ss.; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, II, Milano 1993, 304 ss.; A. GUARINO *Gli aspetti giuridici del principato*, in *ANRW*, II.13, Berlin-New York 1980, 27 ss. (= *PDR*, III, Napoli 1994, 592 ss.); L. LABRUNA, *Le forme della politica tra innovazione e ripristino del passato. Dalle Idi di marzo ad Augusto principe*, in F. MILAZZO (a cura di), *Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 25-27 maggio 1994*, Napoli 1196, 162 ss.; ID., *Civitas misera*, Napoli 1996; P. CERAMI, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*<sup>3</sup>, Torino 1996, 179 ss.; N. PALAZZOLO, *Il principe, i giuristi, l'editto. Mutamento istituzionale e strumenti di trasformazione del diritto privato da Augusto ad Adriano*, in F. Milazzo, (a cura di) *Res publica e princeps*, cit., 289 ss.; ID., *Gli atti del princeps: editti e decreta*, in AA.VV., *Le fonti di produzione del diritto romano*, Catania 2002, 85 ss.; 289 ss.; A. FRASCHETTI, *Roma e il principe*, Roma 1990, 286 ss.; M. PANI, *Principe e magistrato a Roma tra pubblico e privato. Tracce di un itinerario*, in *Poteri e valori a Roma da Augusto a Traiano*, Bari 1992, 65 ss.; W. ECK, *Augusto e il suo tempo*, Bologna 2000, *passim*; C. MASI DORIA, *Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Napoli 2000, 99 s.; L. MAGANZANI, *La sanctio e i rapporti fra leggi*, in J.-L. FERRARY (a cura di), *Leges publicae. Le leggi nell'esperienza romana*, Pavia 2012, 65 ss.; J.-M. RODDAZ, *La métamorphose d'Octavien à Auguste*, in S. FRANCHET D'ESPÈREY (a cura di), *Fondements et crises du pouvoir*, Bordeaux 2003, 403 s.; P. ZANKER, *Augusto e il potere delle immagini*, Torino 2006 (rist. 2015), *passim*; L. CANFORA, *Alle origini del principato*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, I, Napoli 2007, 639 ss.; K.M. GIRARDET, *Per continuos annos decem (rgdA 7,1), Zur Frage nach dem Endtermin des Triumvirats*, ora in *Rom auf dem Weg von der Republik zum Prinzipat*, Bonn 2007, 315 ss.; D. MANTOVANI, «*Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit*». *Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *RIL*, 141, 2007, 120 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, VII, Milano 2007, 521 ss., (= *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli 2013, 521 ss.); F. HUR-

Testimonianza-chiave di uno dei grandi protagonisti di quegli anni cruciali è lo stesso epistolario ciceroniano, che svela le condizioni psicologiche in cui versavano gli animi repubblicani anche dopo la morte del ‘tiranno’ Cesare: *Nullum enim bellum civile fuit in nostra re publica omnium quae memoria mea fuerunt, in quo bello non, utracumque pars vicisset, tamen aliqua forma esset futura rei publicae: hoc bello victores quam rem publicam simus habituri non facile adfirmarim, victis certe numquam erit.* (Cic., *ad Brut.*, 1.15.10).

In queste parole troviamo espressa la percezione dell’assoluta rilevanza della posta in gioco per l’Urbe, dissestata da un secolo di guerre civili in cui soldati romani combattevano contro altri soldati romani, in un teatro di smodate mire individuali, di enormi oneri finanziari, a fronte, sul piano economico, di una crisi delle fonti di reddito sempre più stringente, di rapporti in continua tensione con i territori provinciali, nonché di una diffusa degenerazione dei costumi, ravvisabile sia nella passiva e corrotta assise senatoria, sia in un progressivo contrarsi della funzionalità delle tradizionali magistrature. Come emerge dalla prosa incisiva dell’Arpinate, è in gioco la stessa sopravvivenza dello Stato, non più e non soltanto, dunque, il

---

LET, A. DALLA ROSA, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, in *SCO*, 55, 2009, 169 ss.; M. PANI, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Bari 2010, *passim*; F.J. VERVAET, *The Secret History: The Official Position of Imperator Caesar Divi filius from 31 to 27 BCE*, in *Ancient History*, 40, 2010, 137 ss.; L. CANFORA, *La prima marcia su Roma*, Roma-Bari 2007; J.-L. FERRARY, *L’ambigüité du Principat Augustéen*, in M. CHRISTOL, R. BARDE (a cura di), *L’expression du pouvoir au début de l’Empire. Authour de la Maison Carée à Nîmes* (Actes du Colloque, Nîmes, oct. 2005), Paris 2009, 13 ss.; O. LICANDRO, *Documenti vecchi e nuovi su Ottaviano Augusto. Appunti sulla tradizione repubblicana*, in *BIDR*, 105, 2011, 265 ss.; F. COSTABILE, *RG 34.1: «[Potliens Refrum] Om[ni]um» e l’Edictum de reddenda re publica*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani (FIRA). Studi preparatori, I. Leges*, Palermo 2012, 269 ss.; J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d’Auguste*, in *CGO*, 12, 2001, 101 ss., (= *Recherches sur les lois comitales et sur le droit public romain*, Pavia 2012, 569 s.; A. PETRUCCI, *Corso di diritto pubblico romano*, Torino 2012, 229 ss.; J. RICH, *Making the Emergency Permanent. Auctoritas, Potestas and the Evolution of the Principate of Augustus*, in Y. RIVIÈRE (a cura di), *Des réformes augustéennes*, Roma 2012, 89 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2014, 287 ss.; F. ARCARIA, in F. ARCARIA-O. LICANDRO, *Diritto romano, I. Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, 221 ss.; M. PANI, *Il principato augusteo: itinerari storiografici*, in *BIDR*, 108, 2014, 93 ss.; O. LICANDRO, *Restitutio rei publicae tra teoria e prassi politica. Augusto e l’eredità di Cicerone*, cit., in *AUPA*, 58, 2015, 57 ss.

prevalere di una fazione sull'altra e delle ambizioni di un *potens* su quelle dell'avversario, con il corollario delle prevedibili e pesantissime conseguenze per gli sconfitti<sup>6</sup>.

## 2. *Gli inizi politici, l'ascesa, verso la conquista del potere*

Come ancora si legge in Cicerone (*ad Att.*, 14.12.1), la morte di Cesare non aveva sortito l'effetto di ripristinare, insieme con la *libertas*, anche lo Stato, e ciò non può non sgomentare il partito dei repubblicani, che attribuiva all'oratore il ruolo di guida spirituale e ai cesaricidi quello di baluardo armato<sup>7</sup>, e che pure pagherà a caro prezzo la propria inerzia nei momenti cruciali seguiti all'uccisione del *dictator*.

L'affermarsi di Antonio, che con un *coup de théâtre* ai funerali di Cesare<sup>8</sup> riesce a eccitare la folla contro l'"infame" gesto delle Idi di

---

<sup>6</sup>Anche nell'epistolario ad Attico troviamo le dolenti parole con cui Cicerone descrive in pochi tratti la drammaticità della situazione: *Amisimus, mi Pomponi, (...) omnem non modo sucum ac sanguinem, sed etiam colorem et speciem pristinam civitatis* (*ad Att.*, 4.18.2). Per un'efficace ricostruzione del quadro politico, economico e sociale della crisi repubblicana, si veda L. POLVERINI, *L'aspetto sociale*, cit., 5 ss.; F. DE MARTINO, *Una rivoluzione mancata*, cit., 20 ss., e l'ampia bibliografia ivi citata.

<sup>7</sup>Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, nella sua fondamentale opera del 1734, *Considerazioni sulle cause della grandezza e decadenza dei Romani* (trad. it. a cur. di S. Carcano, Milano 1948, 91 ss.), coglie efficacemente il problema per cui ciò non accadde: "Morto Cesare, era talmente impossibile che la repubblica potesse riprendersi, che accadde fatto che mai si era ancora visto. Che, cioè, non vi era più tiranno ma non vi era libertà. Perché le cause che l'avevano distrutta sussistevano sempre. I congiurati non avevano fatto piani che per la congiura e non ne avevano fatti per sostenerla". Lo stesso Cicerone si era già reso conto dell'errore compiuto: *Animis enim usisum virilibus, consilis, mihi crede, puerilibus. Excisa enim est arbor, non evulsa. Ita que quam fruticetur vides* (*ad Att.*, 15.4.2). In queste parole, chi scrive rivela un dato che si è già anticipato e che troverà, nel prosieguo del discorso, ulteriore conferma: era la stessa *res publica* romana ad aver terminato il proprio ciclo storico ed evolutivo e la complessità delle cause che ne avevano determinato la crisi richiedeva una palingenesi che prevedesse una radicale revisione degli equilibri e delle forze dello Stato, ben oltre il richiamo ad una tradizione di *exempla* e di valori ormai esausti.

<sup>8</sup>Antonio riuscì a salvare il corpo di Cesare che i cesaricidi intendevano gettare nel Tevere, mentre Bruto e Cassio non approfittavano del momento, rinunciando a riunire il senato e chiudendosi in Campidoglio. Nel frattempo i veterani entravano in Roma, facendo pressione affinché fossero loro confermati i possedimenti ottenuti da Cesare.

Marzo, impedisce alla *nobilitas* repubblicana di approfittare della situazione, facendo del luogotenente cesariano il nuovo pericolo da abbattere, con il ricorso, questa volta, allo strumento della delegittimazione pubblica. Ma proprio sul piano strategico quale avversario contrapporgli, se non il nipote che lo stesso Cesare aveva adottato per via testamentaria?

All'inizio tuttavia lo stesso Cicerone appare scettico: *Quem quidem Caesarem sui salutabant, Philippus non, itaque ne nos quidem; quem nego posse (esse) bonum civem. Ita multi circumstant qui quidem nostris mortem minitantur. negant haec ferri potest. (ad Att., 14.12.2).*

Già da queste poche righe possiamo cogliere la cautela con la quale il giovane Ottaviano, giunto a Roma dall'Epiro, incomincia a muoversi sull'intricato sfondo della politica romana: da un lato, il cesaricidio parrebbe avvicinarlo (come poi in effetti sarà) al partito di Antonio, eppure egli cerca subito di mostrarsi rispettoso del senato e di colui che ne rappresenta il portavoce, vincendone progressivamente la diffidenza e facendo tesoro della sua esperienza e dei suoi consigli (*Nobiscum hic perhonorifice et peramice Octavius [ad Att., 14.12.1]*).

Nella situazione di stallo che si era venuta a creare – Marco Antonio console, Marco Emilio Lepido comandante della cavalleria, Bruto e Cassio ritirati in Macedonia e in Siria, mentre lo stesso Antonio non riesce a risultare plausibile nel ruolo di vendicatore ed erede di Cesare –, Ottaviano coglie l'occasione di affacciarsi sulla sce-

---

La situazione indusse a una pace fittizia, dovuta anche all'ambiguità della linea compromissoria seguita dal senato, il quale da un lato approvò gli *acta Caesaris* (che aveva già provveduto a nominare magistrati di sua fiducia al fine di conferire stabilità al governo in caso di propria assenza), dall'altro concesse l'amnistia a tutti i congiurati. Antonio, impadronitosi del giornale degli atti, governava a proprio arbitrio. Le conseguenze di quell'inerzia appaiono drammatiche in Cic., *ad Att.*, 14.10.1: *meministine te clamare causam perisse si funere elatus esse? at ille etiam in foro combustus laudatusque miserabiliter servique et egentes in tecta nostra cum facibus immissi. quae deinde? ut audeant dicere 'tunc contra Caesarem nutum?' haec et talia ferre non possum.* Perduta l'occasione di agire nel tempo propizio, privi di un loro disegno politico per il 'dopo', sconcertati dalla reazione popolare, i repubblicani restano così completamente isolati. È poi il caso di aggiungere che la *res publica* di cui proclamavano a gran voce il recupero e la salvezza era la stessa contraddistinta dal predominio della *nobilitas* aristocratica e senatoria, concentrata più sul mantenimento dei propri privilegi e della propria *leadership* che sul perseguimento dell'*utilitas publica*.

na pubblica in qualità di successore testamentario del *dictator*, ponendosi così in grado di sfruttarne a proprio vantaggio il *nomen* onde accattivarsi le simpatie e l'appoggio dei veterani<sup>9</sup>.

A questo punto lo scenario si fa comprensibilmente più intricato ([...] *tument negotia*, Cic., *ad Att.*, 14.4.1). Secondo gli *acta Caesaris*, Antonio sarebbe dovuto partire per la Macedonia, ma egli preferì far votare dai comizi, contro il parere del senato, una legge speciale che consentisse lo scambio delle province<sup>10</sup>, e in aggiunta un plebiscito per il dominio quinquennale delle Gallie Transalpina e Cisalpina, privando di quest'ultima Decimo Bruto, il quale si apprestò a difendersi in armi.

In patria, Cicerone si scaglia con le Filippiche contro l'iniziativa di Antonio, per aver costretto i comizi a legiferare e averli fatti votare in assenza di promulgazione (*Phil.*, 5.3.7) e convince i senatori riluttanti a dare incarico ai consoli di muovere in soccorso di Decimo Bruto, che si trova a Modena sotto assedio.

Gli eventi si faranno via via sempre più incalzanti e tumultuosi, articolandosi in una serrata partita di mosse e contromosse giocate sia sul piano della strategia politica sia sul ricorso alla forza militare.

Infatti, di lì a poco si prepara il primo dei colpi di scena che il giovane Ottaviano, appena diciannovenne, ha in serbo per le controparti: alla testa di due legioni (la Quarta e la Marzia) che avevano disertato da Antonio, egli giura fedeltà alla *res publica* e parte a difesa della posizione di uno degli uccisori del padre adottivo. È con questa mossa che egli vince la diffidenza di Cicerone e diventa il centro degli auspici e delle aspettative dell'oratore ([...] *magna spes in eo* [*ad fam.*, 12.23.2]), inducendolo a chiedere la formalizzazione della

---

<sup>9</sup>Non va infatti dimenticato il ruolo fondamentale dell'esercito, già dall'epoca di Mario e Silla, quale strumento armato per la conquista del potere e la sua conservazione. Questo elemento, che segna uno dei tratti costitutivi del *DNA* del popolo romano, si farà sempre più determinante nella storia dell'Impero (significativo *const. Imp.* pr: *Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam sed etiam legibus oportet esse armatam*). Cfr. inoltre F. MILAZZO, *Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps*, Reggio Calabria 1959, *passim*. Per un'ampia ricognizione su ruolo ed organizzazione delle forze militari nell'arco storico della fine della repubblica, cfr. E. Gabba, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, 133 ss.

<sup>10</sup>Di essa Cicerone chiedeva l'annullamento, in quanto '*per vim lata*' e approvata in totale inosservanza di *trīnūdinum* e auspici (*Phil.*, 5.4.10: *Quibus de causis eas leges quas M. Antonius tulisse dicitur omnis censeo per vim et contra auspicia latas eisque legibus populus non teneri*).

posizione di Ottaviano, onde conferirgli l'autorevolezza necessaria per difendere la *res publica* su raccomandazione del senato.

Il 20 dicembre del 44 a.C. proprio il senato, riunito su istanza dei tribuni, legittima il *privatum consilium* di Ottaviano alla testa di tutti coloro che, nel vuoto creatosi all'interno dello Stato, avevano deciso di seguirlo quali custodi della repubblica; verrà quindi pubblicato un decreto che conferisce a Ottaviano, ancora privato cittadino sia pure alla testa di due legioni e con un seguito di partigiani, l'*imperium pro praetore* (comando militare) che poi Cicerone solennemente propone nella prima adunanza dei *patres* nel 43 a.C. (come testimonia la quinta Filippica, 17.46-18.50)<sup>11</sup>, davanti ai nuovi consoli, Aulo Irzio e Gaio Vibio Pansa.

<sup>11</sup> Questo il testo del decreto di cui Cicerone chiede l'approvazione (*Phil.* 5.17.46): «*quod C. Caesar, Gai filius, pontifex, pro praetore, summo rei publicae tempore milites veteranos ad libertatem populi Romani cohortatus sit eosque conscripserit, quodque legio Martia quartaque summo studio optimoque in rem publicam consensu, C. Caesare duce et auctore, rem publicam, libertatem populi Romani defendant, defenderint, et quod C. Caesar pro praetore Galliae provinciae cum exercitu subsidio profectus sit, equites, sagittarios, elephantos in suam populi Romani potestatem redegerit, difficilimoque rei publicae tempore saluti dignitatisque populi Romani sube venerit, ob eas causas senatui placere, C. Caesarem, Gai filium, pontificem, pro praetore, senatorem esse sententiamque loco praetorio dicere, eiusque rationem, quemcumque magistratum peteret, ita haberi per leges liceret, si anno superiore quaestor fuisse*». [47] *Quid est enim, patres conscripti, cur eum non quam primum amplissimos honores capere cupiamus? Legibus enim annalibus cum grandiore aetate ad consulatum constituebant, adulescentiae temeritate verebantur; C. Caesar in eunte aetate docuit ab excellenti eximiaque virtute progressum aetatis expectari non oportere (...)* [18] *Nam quod ii qui Caesari invident simulant se timere, ne verendum quidem est ut tenere se possit, ut moderari, ne honoribus nostris elatus intemperantius suis opibus utatur.* [49] *Ea natura rerum est, patres conscripti, ut qui sensum verae gloriae ceperit quique se ab senatu, ab equitibus Romanis populoque Romano universo senserit civem clarum haberi salutaremque rei publicae, nihil cum hac gloria comparandum putet (...)* *In hoc spes libertatis posita est, ab hoc accepta iam salus, huic summi honores et exquiruntur et parati sunt (...)* [50] *Omnis Caesar inimicitias rei publicae condonavit, hanc sibi iudicem constituit, hanc moderatricem omnium consiliorum atque factorum. Ita enim ad rem publicam accessit ut eam confirmaret, non ut evertet. (...)* [51] (...) *Audebo etiam obligare fidem meam, patres conscripti, vobis populoque Romano reique publicae; quod profecto pro alio cum me nulla vis cogeret, facere non auderem pertimesceremque in maxima re periculosam opinionem temeritatis. Promitto, recipio, spondeo, patres conscripti, C. Caesarem talem semper fore civem qualis hodie sit qualemque eum maxime velle esse et optare debemus.* Da siffatto elogio, quanto mai emblematico dell'ambiguità del clima politico nonché della visione personale del consolare arpinate, che impegna la propria *fides* e reputazione a garanzia della lealtà di Ottaviano verso la repubblica (e come egli, illusoriamente, spera, verso il partito dei repubblicani conservatori), si evince

Si può notare fin d'ora la cura con cui il giovane e ambizioso Ottaviano si premura di conciliare l'audacia dell'iniziativa personale con la ricerca di un'esplicita ratifica (anche se, come tale, *ex post*) della medesima tramite gli strumenti istituzionali cari alla *res publica*, ostentando così per gli stessi un ineccepibile rispetto. E ciò, giova sottolinearlo, sarà uno dei punti di forza, un vero e proprio *Leitmotiv* di tutta la politica augustea.

In questo momento cruciale, stretto dalla necessità di una temperie storico-politica in cui gli eventi sembrano precipitare al di fuori del proprio controllo, l'oratore e senatore arpinate è portato a scorgere nel figlio adottivo del pur odiato Cesare il *princeps, rector et gubernator* le cui caratteristiche essenziali aveva già delineato in diverse sue opere, a cominciare dal *De re publica*: colui che per priorità di iniziativa e superiorità personale pare destinato a governare idealmente la Città<sup>12</sup>. Nel ritratto ciceroniano, il *princeps*, pur nella

---

come non solo si riconosca come legittima tutta l'azione compiuta sino a quel momento da Ottaviano, ma già si adombri un'apertura sostanziale verso il futuro riconoscimento di cariche e poteri. Cicerone indubbiamente sembrava aver mutato parere sul profilo personale e sull'affidabilità del futuro *princeps*, ma, come ben evidenzia il Labruna (*Le forme*, cit., 168 s.), la paura di ritrovarsi politicamente isolato, la volontà, forse di scegliere il male minore (rispetto ad Antonio), il tentativo di rianimare un senato immoto e intimorito, lo spinsero a mobilitare le disperse forze aristocratiche a favore di Ottaviano, ma soprattutto contro Antonio. Certo nell'immediato non si sbagliava, l'illustre oratore, ma l'azione di Ottaviano si sarebbe spinta ben oltre il segno che egli aveva pensato di tracciarsi. Cfr. L. LABRUNA, *Le forme*, cit., 169 ss.

<sup>12</sup>Per un'analisi esaustiva ed accurata di questa tematica, vedi E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda Repubblica*, Napoli 1954, 68 ss. Ne accenna anche il DE MARTINO, *Storia*, cit., 49, che la presenta come un'esigenza scaturita dalla realtà del tempo, diffusamente avvertita ed invocante un elemento nuovo capace di porsi al di sopra della indebolita costituzione repubblicana per riportarvi ordine e stabilità. Come vedremo, è la visione a cui lo stesso Augusto farà permanente riferimento, come testimonia Svetonio (*Aug.*, 28): *De reddenda re publica bis cogitavit: primum post oppressum statim Antonium, memor obiectum sibi ab eo saepius, quasi per ipsum staret ne reddetur; ac rursus taedio diuturnae valitudinis, cum etiam, magistratibus ac senatu domum accitis, rationarium imperii tradidit. Sed reputans et se privatum non sine periculo fore et illum plurimum arbitrio temere committi, in retinenda perseveravit, dubium eventui meliorem an voluntate. Quam voluntatem, cum prae se identidem ferret, quodam etiam edicto his verbis testatus est: "Ita mihi salvam ac sospitem rem publicam sistere in sua sede liceat atque eius rei fructum percipere, quem peto, ut optimi status auctor dicar et moriens ut feram mecum spem, mansura in vestigio suo fundamenta rei publicae quae iecero" Fecitque ipse se compotem voti nisus omni modo, ne quem novi status paenitere? ". Sulle molteplici suggestioni evocate da questo passo torneremo in seguito.*

sua posizione di preminenza, appare come il migliore dei cittadini, l'*omnium optimum omniumque rerum potestate dominatuque dignissimum*<sup>13</sup>, destinato a rappresentare il *primus inter pares* all'interno di una visione d'*élite* aristocratica, seppure permeata da chiare influenze della filosofia stoica.

Come vedremo, Ottaviano terrà conto delle teorie ciceroniane (e anche dei relativi rimandi filosofici), ispirando l'apparenza della propria condotta esteriore proprio a quell'ideale di *princeps* come *vir prudens* e *optimus civis*, che proprio per il complesso di *virtus*, *sapientia* e *prudentia* che gli sono proprie merita di governare<sup>14</sup>. Né va dimenticato che gli eventi tumultuosi e drammatici dell'ultimo secolo della repubblica avevano progressivamente creato disaffezione nel popolo romano, ormai disilluso, timoroso e demotivato rispetto

---

<sup>13</sup> Cfr. *De nat. deor.*, 2.29-30 (il passo così continua: *In ea parte igitur, in qua mundi inest principatus, haec inesse necesse est, et acriora quidem atque maiora. Quocirca sapientem esse mundum necesse est, naturamque eum quae res omnes complexa teneat perfectionis rationis excellere, eoque deum esse mundum omnemque vim mundi natura divina contineri*).

<sup>14</sup> In tal senso, il *princeps civitatis suae* equivarrebbe all'ideale dell'*ἀνὴρ βασιλικός*, il *πολιτικός* che ben lontano dall'avvalersi di un *nomen regis* si propone quale ideale governatore dello Stato. Esso è espressione di una riflessione speculativa, di filosofia della politica, non più limitata all'analisi ed alla difesa della prassi aristocratica dell'interrelazione tra magistrati, senato e grandi gruppi familiari, bensì una concezione più 'alta', mirante a ricercare un fondamento etico e logico capace di legare i vecchi interessi ai i nuovi equilibri venutisi a creare in un ordine più saldo e coeso. In tale impostazione ideologica, al *princeps* spetta il ruolo di colui che deve realizzare la *concordia ordinum* fondata sulla cooperazione di tutte le classi sociali e la mediazione dei loro interessi. Cfr. E. LEPORE, *op. cit.*, 100 ss. nonché L. CANFORA, *Alle origini del principato*, cit., 639 ss. Per un approfondimento dell'influenza degli ideali ciceroniani sull'ideologia e la condotta politica del principe, si veda di recente M. FRUNZIO, *Augusto e il 'Sogno' di Cicerone*, in *Interpretatio prudentium*, 1, 2016, 177 ss., ove, tramite l'analisi esegetica del *Somnium Scipionis* si evidenzia come l'opera ciceroniana in qualche modo anticipi il programma di Ottaviano Augusto, il quale, proprio per questo, si preoccuperà di diffonderlo (consegnando volutamente all'ombra ed all'oblio il ricordo di come avesse consapevolmente abbandonato l'Arpinate alla cruenta vendetta di Antonio). L'ideale della *concordia ordinum* vagheggiato nel *Somnium*, unito ad una piana lettura di alcuni tra i più suggestivi passi del *De re publica* (ad es. 2.51, ove la figura del *rector et gubernator civitatis* è idealmente contrapposta al *tyrannus*; 3.43, in cui si esplicita come il *vinculum iuris* ed il *consensus* costituiscano le fondamenta della *civitas*) rappresentano in effetti la più alta espressione dell'istanza di pacificazione di cui Ottaviano si farà universalmente portavoce. Sul tema si vedano anche G. Giliberti, *La memoria del principe*, Torino 2003, 3 ss., e O. LICANDRO, 'Restituito', cit., *passim*.

a qualsivoglia forma di impegno in prima persona: Cicerone stesso, ancora nel *De re publica* (1.9), invita i cittadini a non ascoltare coloro che giustificano il rifugio nell'*otium* privato con l'alibi della politica pubblica corrotta.

Eppure, questo clima di generale disimpegno è in qualche modo funzionale all'accettazione implicita del principio di delega: coloro che si addossano la responsabilità dell'agire politico garantiscono ai consociati la tranquillità e in questo senso rappresentano ora gli *optimates*, i migliori della città: *Medium optimates possederunt locum, quo nihil potest esse moderatius; (...) quibus rem publicam tuentibus beatissimos esse populos necesse est, vacuos omni cura et cogitatione aliis permissio otio suo, quibus id tuendum est neque committendum, ut sua commoda populus neglegi a principibus putet* (Cic., *de rep.*, 1.52)<sup>15</sup>.

Il sostegno e l'iniziativa di Cicerone portano il senato a conferire a Gaio Ottavio il primo riconoscimento lungo un percorso che si caratterizzerà sul piano formale e sostanziale con il segno una progressione inarrestabile: la trasformazione del suo comando di fatto sulle due legioni e sui suoi sostenitori in '*imperium*', avallata dall'assise dei *patres*, pone le basi della futura immagine del giovane come riferimento per la salvezza e la palingenesi della *res publica*.

Gli eventi del *bellum Mutinense* conducono al conferimento, il 21 aprile del 43 a.C., del titolo onorifico di '*imperator*' a ciascuno dei tre comandanti sempre per iniziativa dell'illustre console che, sebbene messo sull'avviso dagli amici repubblicani<sup>16</sup>, ancora si illude di poter essere la guida politica dell'ambizioso giovane, nonostante i molti onori conferitigli e le intuibili tentazioni legate alla percezione di una posizione di potere personale sempre più tangibile.

Infatti, la condotta di Gaio Ottavio si fa ora più ambigua. A seguito della definitiva sconfitta di Antonio del 26 aprile nel *bellum Mu-*

<sup>15</sup> Cfr. A. BORGNA, *Augusto al potere: mores, exempla, consensus in Princeps legibus solutus* a cura di A. MAFFI, Torino 2016, 59 s.

<sup>16</sup> *Ad Brut.*, 1.4.2-3: *Qua in re, Cicero, vir optime atque fortissime nuique merito et meo nomine et rei publicae carissime, nimis credere videris spei tuae statimque, ut quisque aliquid recte fecerit, omnia dare ac permittere, quasi non liceat traduci ad mala consilia corruptum largitionibus animun;* adde, *ad Brut.*, 1.4.1: *nunc Cicero, nunc agendum est ne frustra oppressum esse Antonium gavisus simus neu semper primi cuiusque mali excidendi causa sit ut aliud renascatur illo peius.*

*tinense* e della scomparsa di entrambi i consoli vittoriosi, Irzio in battaglia e Pansa per le ferite riportate nello scontro del 14 aprile<sup>17</sup>, egli si rifiuta di porsi agli ordini di Decimo Bruto liberato dall'assedio e al quale il senato conferisce il trionfo.

Alla persona di Gaio Ottavio era destinata una semplice menzione, una ricompensa ritenuta troppo esigua per l'incarico svolto; per converso a Bruto viene conferito il mandato di proseguire la guerra contro Antonio, contestualmente dichiarato *hostis rei publicae*, una messa al bando estremamente grave e densa di implicazioni politiche.

L'alleanza, già di per sé fragile, con il senato non poteva reggere oltre, a fronte del fatto che Ottavio pare accorgersi dell'intenzione dell'assemblea senatoria di metterlo da parte al fine di scoraggiarne i propositi e di ridimensionarne le ambizioni.

Egli pertanto si rifiuta di incalzare Antonio, e anzi, approfittando del momento di assenza e debolezza di colui che aveva già inquadrate come il proprio diretto rivale, Ottavio pretende il riconoscimento di quanto gli era dovuto<sup>18</sup>, contando sulla presenza assai persuasiva non solo dei

---

<sup>17</sup> Sia Svetonio (*Aug.*, 11: *Hoc bello cum Hirtius in acie, Pansa paulo post ex vulnere perissent, rumor increbuit ambos opera eius occisos, ut Antonio fugato, re p. consulibus orbata solus victores exercitus occuparet. Pansae quidem adeo suspecta mors fuit, ut Glyco medicus custoditus sit, quasi venenum vulnere indidisset. Adicit his Aquilius Niger alterum e consulibus Hirtium in pugnae tumultu ab ipso interemptum*), sia Tacito (*Ann.*, 1.10: *mox ubi decreto patrum fasces et ius praetoris invaserit, caesis Hirtio et Pansa, sive hostis illos, seu Pansam venenum vulnere adfusum, sui milites Hirtium et machinator doli Caesar abstulerat, utriusque copias occupavisse*) riportano le voci che sospettavano Ottaviano di avere premeditato la morte di entrambi i consoli in carica.

<sup>18</sup> Va ricordato che egli si trovava in una posizione delicatissima. La sua adozione non era ancora stata ratificata; l'uomo più potente del suo partito gli era apertamente ostile ed il senato gli stava volgendo le spalle, rimosso l'appoggio ai cesaricidi e a quanti erano rimasti sostenitori di Pompeo, cioè coloro che avrebbero di gran lunga preferito che di Cesare fosse obliato anche il nome. Vero è che egli era al comando di alcune legioni, ma proprio in virtù di quel *nomen* (*Caesar*) che ancora non era stato legalmente riconosciuto, e che mai avrebbe potuto portare, qualunque dei suoi avversari avesse trionfato. Ciò era rilevante, perché se avesse perduto la possibilità di fregiarsi del nome di Cesare, avrebbe perduto anche il sostegno militare, con il rischio di un'accusa di *perduellio*. Queste considerazioni fanno comprendere come non potesse indugiare oltre nell'affrettare gli eventi e, correndo il massimo rischio, forzare la mano a un senato divenutogli avverso: solo il riconoscimento di un'alta carica quale quella consolare avrebbe potuto garantirlo dai pericoli presenti e diventare una testa di ponte per ulteriori conquiste strategiche. Non solo. È possibile ipotizzare che Ottaviano fosse co-

propri legionari ma anche di quattrocento centurioni fatti giungere appositamente a Roma. Malgrado egli ostenti ancora deferenza verso Cicerone, questi, ormai disincantato, scrive a Marco Giunio Bruto in Oriente: *quid dicam in tanto senatus populique consensu, cum tantum resideat intra muros mali? maximo autem, cum hanc scribebam, adiciebar dolore quod, cum me pro adulescentulo ac paene puero res publica accepisset vadem, vix videbar quod promiseram praestare posse. (...) rei publicae quod sponderis, quem ad modum solvas, nisi is dependi facile patitur pro quo sponderis?* (ad Brut., 1.18.2-3).

Cadono le speranze che il vecchio console aveva riposto nel figlio adottivo di Cesare. E così viene meno la residua fiducia di poter salvare la *res publica* aristocratico-gentilizia dal crollo degli antichi equilibri, ormai del tutto compromessi dalla loro stessa vetustà di fronte ad una società profondamente mutata, non solo per gli eventi drammatici legati alle guerre civili, ma anche all'interno del proprio stesso assetto socio-economico.

Qui Gaio Ottavio rompe gli indugi e, provocato dal rifiuto dei senatori di sottostare alle sue richieste (Liv., *per.*, 119), il 29 agosto del 43 occupa la Città. Alla prudente strategia del politico si sostituisce ora il deciso ricorso alla forza del militare allorché questa gli appare come l'unica via per volgere il destino a proprio favore. Il senato si ritrova sprovvisto di difensori: Bruto e Cassio sono fuori d'Italia e non ritengono di rientrarvi, i senatori si ritirano così sul Gianicolo, ma ben presto le tre legioni di guardia si uniscono alle truppe di Ottavio. Al senato ed ai maggiorenti, che pagano l'errore di aver creduto di potere usare strumentalmente il giovane al fine di eclissare Antonio per poi metterlo da parte<sup>19</sup>, non rimane che riconoscere il nuovo stato delle cose e sottomettersi alla volontà del vincitore (App., *b. c.* 3.92.377 ss.).

---

munque restio a restituire ogni potere e facoltà al senato, né ignorasse quanto il suo esercito fosse proclive a una riunione con la fazione degli altri cesariani. Si vedano in argomento le belle pagine del LEVI, *Ottaviano capoparte*, cit., 205 ss. Che il periodo delle guerre civili possa essere colto come lo scontro di 'personalità o di individualità non riducibili' è efficacemente espresso da M. HUMBERT in *Le guerre civili e l'ideologia del principato nel pensiero dei contemporanei*, in *Res publica et princeps. Vicende politiche mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano*, cit., 23.

<sup>19</sup>Non solo; il senato, sottovalutando la preparazione politica e la lucidità di veduta di Ottavio, non aveva considerato che la propria condotta equivoca nei suoi confronti lo avrebbe definitivamente privato dell'appoggio dell'esercito, la vera forza apolitica capace di determinare quasi da sola l'esito della guerra in corso.

Eppure, ancora una volta Ottaviano fa in modo che una parvenza di legalità ricopra l'audacia del suo gesto: esce dal *pomerium* e si fa eleggere *consul suffectus* dai comizi convocati da promagistrati nominati a tal fine. I suoi primi atti come console riguardano due punti delicatissimi: in primo luogo, egli fa ratificare da un'apposita *Lex curiata* la propria adozione testamentaria da parte di Cesare<sup>20</sup> - atto che aveva sempre incontrato l'opposizione di Antonio - e al contempo fa approvare una legge proposta dal collega nel consolato, Quinto Pedio, con la quale si annulla l'amnistia dell'anno precedente e istituisce un tribunale speciale per la persecuzione dei cesaricidi<sup>21</sup>, con la previsione dell'*aqua et igni interdictio* e la confisca dei beni a carico dei congiurati (Liv., *per.*, 120; App., *b.c.* 3.95.392). Con tale atto tutti i cesaricidi sono posti ufficialmente fuori della legge.

Gaio Giulio Cesare Ottaviano, come ora si chiama<sup>22</sup>, può dunque ufficialmente presentarsi quale erede formale del padre adottivo e proporsi al popolo e alle legioni come vendicatore del suo assassinio. In più, da una posizione di forza può ora trattare con Marco Antonio, con Marco Emilio Lepido nella veste di mediatore, per decidere i futuri assetti dello Stato, a questo punto di fatto nelle loro mani. L'incontro, nei pressi del Lavino, alle porte di Bologna, conduce ad un accordo che il 27 novembre del 43 a.C. sarà riconosciuto da un plebiscito proposto dal tribuno Publio Tizio: con esso, viene conferito ai tre paciscenti il titolo di *triumviri rei publicae constituendae*.

È l'atto di nascita del c.d. secondo triumvirato: la stessa legge Tizia<sup>23</sup>, votata subito dopo la *promulgatio* e senza aver rispettato il *tri-*

---

<sup>20</sup> Come giustamente nota il DE MARTINO, *Storia*, cit., 65 ss., tale atto doveva più propriamente consistere in un'arrogazione, dato che Gaio Ottavio era *sui iuris*: egli avrebbe all'inizio soltanto compiuto l'atto di accettazione dell'eredità (funzionale a richiedere ad Antonio la restituzione del denaro di Cesare di cui si era impossessato, cfr. App., *b.c.*, 3.21.77; 23.88-89).

<sup>21</sup> Tale natura del tribunale era richiesta dalla posizione politica di Cesare al momento della morte, per la mancanza di precedenti giuridici a cui fare riferimento. Occorreva inoltre annullare il *senatus consultum* che aveva approvato la congiura delle Idi di Marzo come atto rivolto contro persona accusata di *adfectatio regni*.

<sup>22</sup> Ce lo testimonia Cassio Dione (46.47.4), ed è un passaggio di straordinaria importanza: presente a Roma mentre tutti suoi avversari se ne trovano distanti, alla testa del proprio esercito, divenuto console, egli si accinge a mantenere l'impegno, che Antonio aveva lasciato inevaso, di pagare tutti i lasciti di Cesare, distribuire i donativi alle proprie legioni e, soprattutto, procedere alla vendetta dell'omicidio del padre adottivo.

<sup>23</sup> Il dettato della legge non ci è pervenuto; possiamo dedurre dalla testimonianza di

*nundinum*<sup>24</sup>, era lo strumento pensato, soprattutto da Cesare Ottaviano, per conferire un immediato fondamento legale alla veste e ai poteri riconosciuti ai triumviri<sup>25</sup>.

Si trattava di poteri sino a quel momento fondati soprattutto sulla forza militare e sulla pressione che le legioni esercitavano sui rispettivi generali affinché fosse vendicata la morte di Cesare e si procedesse alla spartizione di comandi, legioni e territori, “come se fosse stati proprietà personali o beni di famiglia” (Plut., *Ant.*, 19.1). E così fu fatto: ad Antonio fu conservato il comando delle Gallie Cisalpina e Comata; a Lepido quello della Gallia Narbonese e della Spagna; ad Ottaviano il comando sull’Italia, sulle due province d’Africa, sulla Sicilia e sulla Sardegna (di fatto controllate da Sesto Pompeo).<sup>26</sup> La massa del partito cesariano vedeva nei militari il proprio nucleo centrale: uomini provenienti da tutte le regioni d’Italia e dalle province dell’impero, che chiedevano a gran voce la creazione di una forza politica nuova, originata dalla fusione delle volontà dei propri generali-*leader*, che riunissero l’impero sotto una guida unitaria<sup>27</sup> rom-

---

Appiano riportata nel testo e da un laconico riferimento di Cassio Dione (47.2.1-2) che essa delineasse i poteri generali della nuova magistratura e le competenze di coloro che la rivestivano, riproducendo in sostanza i termini dell’accordo raggiunto nei pressi di Bologna. In tale senso vedi U. LAFFI, *Poteri triumvirali*, cit., 37 ss.

<sup>24</sup> Del mancato rispetto della *lex Caecilia Didia* ci parlano App. *b. c.*, 4.7.27, Cass. Dio., 47.2.1 s., e Liv., *per.*, 120.

<sup>25</sup> Questo passo, come acutamente nota il LEVI, *Ottaviano*, cit., 228, avrebbe portato “all’identificazione della parte (*scil.* cesariana) con lo Stato”.

<sup>26</sup> Distribuzione che sarà ridiscussa subito dopo Filippi e dopo lo scontro di Brindisi. L’ultima spartizione divide l’impero in due grandi blocchi, destinati inevitabilmente ad affrontarsi. Antonio e Ottaviano uniranno un’ultima volta le forze, a Taranto, per affrontare e risolvere in modo definitivo il problema rappresentato da Sesto Pompeo. Nell’anno seguente la vittoria su Sesto si verificò l’espulsione di Lepido dal triumvirato (lasciandogli il titolo di pontefice massimo) e i due grandi antagonisti si fronteggeranno definitivamente per la conquista del potere a Roma e sull’impero. Vedi F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 82 ss.

<sup>27</sup> In effetti, solo una guida unitaria avrebbe sulla carta potuto assicurare la disciplina e l’obbedienza delle legioni cesariane, non più costrette a combattersi ma pronte a dichiarare guerra ai cesaricidi. Proprio questa fu la forza che i triumviri – e soprattutto Cesare Ottaviano – seppero gestire con efficacia: l’aspirazione dei ceti sociali nuovi, al di fuori del *pomerium* dell’Urbe, a vedere realizzato un nuovo equilibrio sociale ed economico che non solo li coinvolgesse a livello di rappresentanza politica ed estensione di diritti, ma che pure arginasse la crisi profonda dell’economia agraria italiana con una legislazione aggiornata e nuovi assetti della proprietà fondiaria (oltre ad una radicale

pendo con i particolarismi desueti della gestione familiare-senatoria del passato.

La peculiarità di questa alleanza risiedeva proprio nel suo atto fondativo: il triumvirato di Ottaviano, Antonio e Lepido non è, infatti, un mero patto politico, un'alleanza priva di formale rilevanza esterna che unisce tre uomini, ma è a tutti gli effetti una magistratura, seppure straordinaria - *καινήν δέ ἀρχήν ἐς διόρθωσιν τῶν ἐμφυλίων νομοθετηθῆναι Λεπίδῳ τε καὶ Ἀντωνίῳ καὶ Καίσαρι, ἦν ἐπὶ πενταετέας αὐτοῦς ἄρχειν, ἴσον ἰσχύουσαν ὑπάτοις*<sup>28</sup>, questa la testimonianza di Appiano, *b.c.*, 4.1.6-25) - che ha il compito e il fine di 'rifondare la repubblica', lungo un arco temporale inizialmente fissato in cinque anni.

Fin dall'immediato, l'*imperium* che viene riconosciuto ai triumviri appare come una novità, sia rispetto al potere dei consoli, sia rispetto a quello proconsolare, un potere che i tre alleati percepiscono ed esercitano come virtualmente illimitato, rispetto al quale anche il senato, ove vengono immessi loro seguaci e sostenitori, non dispone di efficaci strumenti di arginamento.<sup>29</sup> La stessa intitolatura appare

---

revisione dell'amministrazione delle province). È intuibile che tanto Ottaviano quanto Antonio siano costretti a farsi reciproche concessioni, dovute al fatto che il primo è in posizione di supremazia per la carica che ricopre e per la recente occupazione di Roma, ma sconta la sua giovane età e il suo recente passato, dato, questo, che sembrerebbe attribuirgli il dominio su province meno importanti di quelle toccate al collega-avversario, generale e veterano di lungo corso. (A meno che, come chi scrive, non si ritenga che sin dall'inizio lo scopo di Ottaviano fosse quello di mantenere la propria influenza sull'Italia, lasciando all'altro le sfere di azione al di fuori della Penisola).

<sup>28</sup> Trad. it.: "Per ricostituire lo stato e farlo uscire dalle guerre civili si istituiva una nuova magistratura, con potere analogo a quello dei consoli, da attribuire per cinque anni a Lepido, Antonio e Cesare". Secondo Appiano, la nuova titolatura sarebbe stata introdotta al posto della dittatura, forse per rispetto della legge di Antonio, che aveva vietato il ricorso a quella magistratura, (legge contro la quale Cicerone si era aspramente scagliato). Cfr. Cass. Dio., 45.24.2.

<sup>29</sup> Ciò è particolarmente evidente nel momento in cui, appena eletti i nuovi consoli dell'anno, Lepido e Planco, viene solennemente rinnovato il giuramento che obbliga il senato all'ossequio agli *acta Caesaris*, giuramento che avrebbe dovuto essere ripetuto annualmente (Cass. Dio., 47.18.3), né va dimenticato che proprio in merito al riconoscimento dell'autenticità e del valore di quegli atti si era consumata la prima importante rottura tra Antonio ed il senato. Il giuramento, con la propria straordinaria valenza simbolica, andò a perfezionare il complesso di riconoscimenti che ne circondavano la figura di un'aura sacra (vedi il riconoscimento dell'essenza divina del *dictator* in Cass. Dio., 47.18.4; 19.2): il giuramento garantiva stabilità alla visione cesariana dello Stato ed

contraddittoria sia quanto alla fissazione di un termine cronologico preciso, sia quanto alla valutazione *ex post* delle condotte dei triumviri, che non paiono avere mai indirizzato i propri atti nella direzione di una riforma costituzionale espressa. E la diversa attenzione che Antonio e Ottaviano pongono al dato legalistico si dimostra proprio alla scadenza dell'investitura quinquennale: mentre infatti Antonio continua a farsi chiamare semplicemente "*triumvir rei publicae constituendae*", Ottaviano assume il titolo di "*triumvir rei publicae constituendae iterum*": questo accade nel settembre del 37 con effetto retroattivo al primo gennaio di quell'anno<sup>30</sup>.

Già il giorno dopo la pubblicazione della *lex Titia* vennero affissi i primi elenchi di proscritti<sup>31</sup>, ed ancora una volta, come ai tempi di Silla, si instaurò in Roma un clima di terrore, di sospetto, segnato dalla persecuzione e dalle delazioni. Le sanzioni colpirono duramente soprattutto la *nobilitas* senatoria ed equestre che era sempre rimasta ostile alla fazione cesariana, ma anche quegli *homines novi* colpevoli soltanto di possedere un patrimonio tale da attirare la cupidigia dei tre alleati<sup>32</sup>, continuamente sottoposti alle richieste pres-

---

al contempo preparava l'ingresso della *religio* quale *instrumentum regni* per il futuro *princeps*. Non a caso il LEVI, *Ottaviano*, cit., 236, richiama a questo proposito il precedente romuleo: la posizione di predominio che eccede il limite della costituzione repubblicana incomincia a confondersi con l'idea che essa sia segno di un particolare favore delle divinità le quali concedono a determinati individui di elevarsi al di sopra della comunità a beneficio della stessa. Ancora una volta troviamo in Silla il precedente cui fare riferimento: egli, attribuitosi l'appellativo di *Felix* nell'82 a.C., vedeva nello stesso un simbolo del proprio dominio di diritto divino, ed il proprio *genius* personale che arrivava a fondersi con il *genius populi romani* (Sallustio lo soprannomina invece lo "*scaevus Romulus*", *Orat. Lepidi*, 5). Cfr. J. CARCOPINO, *Silla*, Milano 1979, 81 ss. Il porre gli atti e la figura di Cesare al riparo della sfera religiosa era per il partito dei triumviri funzionale ad allontanare l'ideale proprio della *factio* repubblicana per cui solo l'antico ordinamento dei *maiores* era, come tale, gradito agli dei. L'idea, prettamente ellenistica, di un capo dotato di qualità sovrumane cominciò a circolare nella società romana, specialmente nel proprio gruppo dirigente in quest'epoca spesso a diretto contatto con i popoli orientali, e, combinata con l'assetto economico che andava delineandosi - costituito dalla concentrazione della ricchezza nelle mani dei comandanti capifazione -, preparava il terreno per la legittimazione *ex alto* del nuovo *princeps*.

<sup>30</sup> Mette appena conto menzionare il fatto che a '*triumvir*', nella titolature ufficiali, era sempre preposto quello di '*Imperator*', a sottolineare dove risiedesse, al di là delle forme, la vera fonte e il presidio di quei poteri. Cfr. F. DE MARTINO, *Sugli aspetti giuridici*, cit., 72.

<sup>31</sup> App., *b. c.*, 4.5.16.

<sup>32</sup> Tacito, *Ann.*, 1.9, riprende le parole dei sostenitori di Augusto dopo la morte di

santi delle legioni e dei veterani, un baluardo indispensabile che nessuno dei tre poteva correre il rischio di alienarsi<sup>33</sup>. I militari non solo

---

quest'ultimo rappresentando l'instaurazione del triumvirato come il rimedio per porre fine alle discordie dello Stato (*hi pietate erga parentem et necessitudine rei publicae, in qua nullus tunc legibus locus, ad arma civilia actum, quae neque parari possent neque haberi per bonas artes*).

<sup>33</sup> Il GABBA, *Esercito e società*, 113 ss., spiega il fenomeno del veteranesimo nel I sec. a.C. collegandolo strettamente all'importanza della scena politica e alla formazione del potere extracostituzionale dei suoi capi: in tale contesto il valore della ricompensa è talmente marcato da non poter essere più perseguito attraverso le vie legali, ma piuttosto con il ricorso a risoluzioni drastiche e 'rivoluzionarie'. Per tale via esso si collega direttamente alle conseguenze delle guerre civili, in special modo alle proscrizioni e alla connesse espropriazioni e confische. Mentre Pompeo ancora poteva seguire la strada della *lex agraria* (*lex Plotia* del 70 a.C. e *lex Flavia* del 60 a.C.), già Cesare - come peraltro prima Silla - era passato a vie di fatto, assumendosi in prima persona le responsabilità dei provvedimenti a favore dei propri veterani. Infatti, se Cesare ricorse comunque alle *leges Iuliae* del 59 a.C. per dedurre colonie a loro beneficio, in qualche modo il primo triumvirato anticiperà lo schema comportamentale del secondo, per il quale il ricorso alle *leges* rivestirà un ruolo meramente esteriore senza alcun significato effettivo. Se da un lato i militari ormai consideravano i provvedimenti di sistemazione dopo il congedo un diritto acquisito, non è meno vero che i provvedimenti triumvirali furono sì adottati sotto l'assillo insistente delle richieste, ma al contempo cercando di raggiungere lo scopo con il minore sacrificio possibile per il ceto agricolo. In questo senso la pubblicistica cesariana appariva di maggiore respiro, propagandando l'immagine di un'ideale riunione del *civis*-soldato-contadino che aveva rappresentato il centro focale della costituzione serviana: la distribuzione delle terre ai soldati acquistava uno spessore maggiore, volta all'elevazione del proletariato italico come ceto sociale; l'assegnazione della terra, con conseguente possibilità di vendita, consentiva al veterano il raggiungimento di un'agiatezza non disgiunta dalla meta di una più elevata posizione sociale. Ottaviano, non solo per ascendenza familiare, si richiamerà alla politica cesariana sia allo scopo di far dimenticare il periodo nefasto delle proscrizioni, sia perché essa bene si coniugava con la sua visione di recupero dei *bona exempla* della *res publica*, delle antiche virtù civili, del legame quasi identitario con il territorio. La colonizzazione augustea, in un clima comunque rasserenato dalla conclusione, seppure dolorosa, delle guerre civili, non mirò al soddisfacimento di interessi unilaterali, ma al perfezionamento di una conciliazione tra ceti fino a quel momento contrapposti (soldati e coltivatori), affidando allo Stato la competenza in materia di donativi e ricompense e consentendo in tal modo la reimmissione dell'elemento militare all'interno della società civile. D'altronde, il sempre crescente peso che l'esercito di professione, per la propria composizione sociale e per la capacità di pressione era in grado di esercitare, ne aveva fatto una forza a sé stante, portatrice di autonomi interessi, nonché eventuale fonte di un consenso che poteva portare il condottiero del momento alla conquista del massimo potere. Ciò si rese un fattore di accelerazione del disgregamento del tessuto connettivo del potere tradizionale, frutto dell'accordo elitario delle antiche famiglie aristocratiche e nobiliari. Il fattore che politicamente determinò la sconfitta dei cesaricidi e la conseguente dissoluzione dell'esercito repubblicano - al di là, quindi, dell'esito delle due battaglie di Filippi a

richiedevano un'assai frequente distribuzione di terre e ulteriori compensi, ma spingevano per costituire un ordine davvero nuovo rispetto al passato, a quella ragnatela di parentele familiari, gentilizie, clientelari, che aveva costituito, con la propria marcata politica *ad excludendum*, il tessuto connettivo della *res publica* preclassica.

A tale struttura tuttavia, almeno formalmente, il triumvirato deve rapportarsi, perché da solo l'appoggio armato ancora non basta, occorre comunque una base in quella società civile di cui i tre rappresentano al momento i governanti, e ciò li conduce a mantenere, laddove possibile, gli involucri esteriori delle tradizioni politiche e a muoversi rimanendo nel solco delle stesse.

Per quanto i tre si fossero attribuiti poteri straordinari e al di fuori della tradizione repubblicana, tra cui quello di governare gli affari pubblici senza il consenso del senato e del popolo, nonché quello di nominare in anticipo i magistrati annuali per il quinquennio (compresi quelli *suffecti*<sup>34</sup>), nella pratica di governo cercarono di mantenersi, ove fosse opportuno e non in contrasto con i loro interessi, nel solco della tradizione della *res publica*.

Sul piano teorico, essi potevano intervenire nelle materie sulle

---

conclusione di un dramma nato alle Idi di Marzo del 44 a.C. - è legato a ciò che gli stessi rappresentavano: un passato segnato dall'egoismo miope e privilegiato della classe dirigente nobiliare, refrattario a qualsiasi forma di revisione della propria cerchia ristretta, oppresso dal culto degli *antiqui mores* di una Roma arcaica e guerriera, mentre le forze nuove e propulsive della società combattevano per un rinnovamento profondo, che si auspicava più equo e partecipato, per una Roma capitale del mondo e al contempo polo d'attrazione per tutti i popoli. La tradizione tuttavia era una forza sotterranea e vischiosa, la cui influenza non si estinse con la consunzione della *factio* repubblicana ma, quasi come un fiume carsico, riemerse più tardi come elemento integrante della consacrazione augustea.

<sup>34</sup>Lo testimonia Cassio Dione in 46.55.3: in sostanza, i triumviri si sarebbero attribuiti le prerogative dei consoli (*imperium domi et militiae*) nonché quelle dell'*imperium proconsulare*, integrate da una discrezionalità che le magistrature ordinarie dello Stato solitamente non esercitavano (ma che avevano dei precedenti nei comandi straordinari riconosciuti a Pompeo e Cesare); oltre al potere di mettere a morte i rispettivi nemici (senza i limiti della *provocatio ad populum* e dell'*intercessio tribunicia*) e di confiscare le terre in diciotto città italiche per distribuirle quale ricompensa ai veterani (cfr. *supra*, nt. 18). A differenza di Cesare padre, il cui fine era quello di dare vita ad una forma di monarchia stabile (e questo ancora una volta potrebbe spiegare la sua politica conciliativa, mirata a spegnere le tensioni interne sotto il proprio potere monocratico), il triumvirato nasce nell'intento apparente di riportare l'ordine, (e non quindi nell'apparenza di un regime) perciò esso non può né riuscirebbe a seguire la via della conciliazione.

quali di solito si pronunciavano il senato e il popolo, senza incontrare limiti costituzionali e di fatto la *lex Titia* ratifica come legge quanto da loro compiuto fino all'emanazione del plebiscito stesso (ancora Cass. Dio., 47.2.2: ἃ γὰρ ἐπέταπτον καὶ ἐβιάζοντο, τὸ τε ὄνομα τὸ τοῦ νόμου ἐλάμβανε καὶ προσέτ. καὶ παράκλησιν αὐτοῖς ἔφερε<sup>35</sup>). A prescindere dal *nomen* con cui vennero chiamate, le disposizioni da loro emanate erano considerate sul piano delle leggi<sup>36</sup>. Non solo, essi

<sup>35</sup> [Trad. it: "Ciò che disponevano e stabilivano prendeva il nome di legge". Tutti i passi di Cassio Dione che citeremo sono tratti dalla *Historia Romana* e la traduzione è a cura di A. Stroppa]. Il Mommsen, *Staatsrecht*, II, cit., 702 ss., a proposito dei poteri dei triumviri evidenzia come essi appartengano più alla politica che al diritto, e, pure, come la loro sfera giuridica di riferimento debba essere considerata l'arbitrio formalizzato. A parere di chi scrive, nel ripercorrere le complesse e controverse tappe del percorso che si sta cercando di ricostruire, l'aspetto politico ed istituzionale appare, per l'interprete, inscindibile dall'aspetto giuridico-legale, in un rapporto bidirezionale che si ritiene possa rendere più compiuta la comprensione di ciascuno dei due elementi. Per un'analisi approfondita della figura di Cassio Dione si veda C. CARSANA, *La teoria della «costituzione mista» nell'età imperiale romana*, Como 1990, 83 ss.

<sup>36</sup> È notorio il precedente della dittatura sillana, la cui nomenclatura menzionava la funzione "*rei publicae constituendae*"; la novità della magistratura menzionata da Appiano risiede nella collegialità e nella scadenza quinquennale, rispetto all'esperimento costituzionale di Silla (cui i triumviri esplicitamente si rifanno, specialmente per quanto concerne le proscrizioni; cfr. App., *b. c.*, 4.10.39: οὐδ' ὄσους ἕτερος πρό ἡμῶν αυτοκράτωρ ἔκτεινε, τὴν πόλιν κάκεινος ἐν ἐμφυλίοις καθιστάμενος, ὃν Εὐτυχῆ προσείπατε δι' εὐπραξίαν, καίπερ ἀνάγκης οὐσσης τρισὶ πλέονας ἔχθορος ἢ ἐνὶ εἶναι. Trad. it.: "Nonostante sia inevitabile che tre persone abbiano più nemici di una sola, non manderemo a morte quanti ne uccise un altro dittatore prima di noi, anch'egli impegnato in una guerra civile per restaurare lo Stato, colui che per i suoi successi avete soprannominato 'Felice'). Come rileva acutamente M. SORDI in *Dittatura sillana*, cit., 88 ss., il rifarsi dei capi del partito cesariano, teoricamente ancorati all'ideologia dei *populares*, ad un modello ideato dagli *optimates* rivela un dato da approfondire: ciò che accomunava la *Lex Valeria* con cui vennero conferiti i poteri a Silla e la *lex Titia* de qua era la loro destinazione ad una situazione inizialmente emergenziale (ed in ciò ci si allontana invece dalla dittatura cesariana, fin dall'inizio pensata come perpetua e stabilizzatrice, e pertanto ispirata ad ideali di maggiore clemenza verso i nemici politici e personali: proprio per questo essa non menzionava nella propria titolatura alcuna funzione specifica, in dichiarata soluzione di continuità rispetto al passato repubblicano. Tuttavia, come è noto, proprio queste caratteristiche estrinseche la fecero percepire come palese prova dell'*adlectatio regni* di Cesare e, dopo le Idi di Marzo, suggerirono ad Antonio l'opportunità di una *lex* di abolizione della dittatura. Cfr. Cic., *Phil.*, 1.2.4: *Lux quaedam videbatur oblata non modo regno, quod pertuleramus, sed etiam regni timore sublato, magnumque pignus ab eo rei publicae datum, se liberam civitatem esse velle, cum dictatoris nomen, quod saepe iustum fuisset, propter perpetuae dictaturae recentem memoriam funditus ex re publica sustulisset*. I triumviri realisticamente si rendono conto che la

potevano intervenire anche sulla legislazione esistente, abrogando norme ancora in vigore o, al contrario, restituendo efficacia a disposizioni in precedenza abrogate<sup>37</sup>. Senza richiedere il parere, né preventivo né successivo, del senato, si divisero le province, disposero la costruzione di templi, adottarono provvedimenti in materia di cittadinanza, fecero ampio ricorso alle finanze pubbliche per il mantenimento degli eserciti, imponendo anche nuove tasse (lo testimonia App., *b.c.*, 5.80.275 e Cass. Dio., 50.1.3). Le loro pubbliche decisioni assumevano la forma dell'editto<sup>38</sup>, mentre i loro accordi in-

lotta politica ancora divampa e non consente esitazioni o indulgenze, cercando la propria giustificazione in quello "stato di necessità" che aveva condotto all'instaurazione stessa del triumvirato (la *necessitudo rei publicae*, in qua nullus tunc legibus locum di cui scrive TACITO, in *Ann.*, 1.9.3) e si ricollegano con grande cinismo politico allo schema della dittatura sillana che pur sanciva il rinnovato primato degli ottimati. Il collegamento storico-testuale tra la *lex Valeria* e la *lex Titia* va oltre il ricorso alle proscrizioni e al diritto di mettere a morte *sine provocatione*. Non abbiamo il loro testo, ma per la prima valgano le testimonianze ciceroniane (*De lege agr.*, 3.2.5: *ut omnia quaecumque ille fecisset, rata essent*; *Verr.*, 2.3.35.82: *ille de quo legem populus Romanus iusserat ut ipsius voluntas ei posset esse pro lege*) mentre per la seconda occorre fondarsi su Cassio Dione (46.55.3: *ὅστε τὰ τε ἄλλα πάντα καὶ μηδὲν ὑπὲρ αὐτῶν μήτε τῶ δήμῳ μήτε τῇ βουλῇ κοινώσωσιν διοικεῖν*): Silla aveva a suo tempo rielaborato per i propri scopi la figura del *dictator* repubblicano trasformandolo già in una magistratura straordinaria che i triumviri riprendono, aggiungendovi il carattere (teorico) della collegialità, in entrambi i casi al fine di ristrutturare la *res publica* nelle *leges* di investitura cogliamo ben più di una eco con quello che sarà il futuro tenore delle clausole della *lex de imperio* vespasiana (su cui *infra*). In questa sede basti rilevare come i poteri del futuro *princeps* non presentino caratteri di assoluta novità bensì si basino su una sagace rielaborazione di elementi storicamente già sperimentati, seppure in forme isolate, nella storia delle istituzioni repubblicane. Il ricorso allo strumento legislativo, per quanto finalisticamente utilizzato come mera copertura legalistica, denota comunque una costante 'forte' della struttura della società romana e della *forma mentis* di quest'ultima, che anche le esperienze della dittatura e del triumvirato, lungi dallo smentirne la portata, confermano. Pur nei momenti di più profonda crisi e di fortune periclitanti, chi detiene il potere avverte la necessità del suo rapporto con la legge, la quale, anche se costituisce la copertura legittimante una posizione conquistata con la forza, ne rappresenta comunque una maschera pressoché indispensabile. In tale aspetto emerge con precisione il problema di fondo che il triumvirato, come del resto il principato, pone agli studiosi: in quale modo la politica abbia impiegato mezzi legali tradizionali, rielaborati o del tutto nuovi, per acquistare e conservare un potere stabile nel tempo.

<sup>37</sup> Così ad esempio reintrodussero con un editto *vectigalia* che erano stati aboliti (Cass. Dio., 47.16.3).

<sup>38</sup> Ad esempio, l'*edictum de privilegiis veteranorum* (posteriore al 37 a.C.) e quelli, seppure emanati in base all'*imperium proconsulare*, destinati all'Oriente greco. Per un'ampia panoramica della legislazione triumvirale, vedi U. LAFFI, *Poteri*, 43 ss.

terni rimanevano privati e ognuno di loro, dopo averli siglati, ne conservava una copia. Essi non avevano alcun obbligo di ricorrere ai comizi, né per l'approvazione delle loro disposizioni, né per l'elezione dei loro magistrati.

Questo il quadro che ci offrono le fonti, in particolare Appiano e Cassio Dione. Nel concreto tuttavia il senato e il popolo, per quanto controllati, rimanevano per i triumviri punti di riferimento e interlocutori il cui parere era politicamente opportuno considerare: in special modo quello del senato, che era stato il vero arbitro della politica nei tempi delle *libertates* repubblicane, e continuava a detenere un'*auctoritas* che rendeva consigliabile quanto meno una sua ratifica degli atti compiuti<sup>39</sup>: ancorché non più di alta politica, il suo ruolo non ne consigliava ancora la preterizione<sup>40</sup>.

Ancora una volta Ottaviano si dimostra il più sensibile nel manifestare questa tendenza: mentre nel 36 gli viene riconosciuto dal senato il *ius tribunicium*<sup>41</sup>, con il quale intanto si assicura *sancrosancti-*

---

<sup>39</sup> Sul modello già instaurato da Silla, il senato fu spesso richiesto di ratificare gli *acta* compiuti e futuri (da Antonio in Oriente, cfr. App., *b. c.*, 5. 318), nonché i privilegi che i tre avevano già concesso e che avrebbero concesso in futuro: in questo modo i triumviri coinvolgevano l'antico consesso in una partecipazione di responsabilità nella gestione politica del regime e ne sfruttavano l'autorevolezza per far accettare i provvedimenti maggiormente impopolari. Né va dimenticato che i triumviri erano ricorsi non solo alle proscrizioni, ma anche ad una *lectio senatus* straordinaria, nel 39 a.C., per immettervi i propri fedeli seguaci, specialmente *homines novi*, che fecero lievitare il numero dei *pates* a più di mille (Suet., *Aug.*, 35.1; Cass. Dio., 52.42. 1). Cfr. R. SYME, *La rivoluzione*, cit., 218 ss. e L. POLVERINI, *L'aspetto sociale*, cit., 253 ss.

<sup>40</sup> Così U. LAFFI, *Poteri*, 56; l'A. citato rileva che i triumviri avevano ben poco da temere dall'attività residuale dei comizi e del senato, i quali, seppure formalmente ancora operativi nei rispettivi ambiti, per rassegnazione, paura od opportunismo, collaborarono anche loro malgrado con la triade (ed alla fine con quello dei tre che prevalse) al loro stesso esautoramento.

<sup>41</sup> Ottaviano, tornato a Roma, annuncia la fine della guerra civile (di cui vengono bruciati i documenti, a sancire la fine delle proscrizioni), presenta il rendiconto della sua amministrazione, annuncia la remissione dei debiti, delle imposte arretrate e dei pubblicani; inoltre annuncia il ritorno alle magistrature annuali *more maiorum* e, dato ancora più rilevante, il ripristino delle *libertates* repubblicane una volta che Antonio fosse tornato dalla spedizione contro i Parti (App., *b. c.*, 5.130.540 e 132.548; Cass. Dio., 49.15.3 e 16.1-2). Questo momento, come si vedrà, è significativo in quanto rappresenta il preludio della futura condotta di Ottaviano (e, indirettamente della sua controparte senatoria): a fronte di un annuncio di restituzione di poteri in nome della *res publica*, ottiene il conferimento di una *potestas* svincolata dai limiti della relativa carica. Ad Ottaviano vennero anche attribuiti numerosi onori, civili e religiosi, di cui Cassio